

Allegato "C" all'atto N. 31563/21309 di repertorio del notaio
Giammatteo Rizzonelli

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"BOTTICINO SERVIZI SRL UNIPERSONALE".

ARTICOLO 2 - Sede Sociale

La Società ha sede in Botticino (BS).

Ogni decisione in merito all'istituzione, allo spostamento e alla soppressione di sedi secondarie, filiali, depositi, uffici amministrativi e di rappresentanza è di competenza dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

1) la gestione della sala polivalente del Comune di Botticino, oggi denominata "Centro Lucia", della quale è proprietario il Comune di Botticino, con particolare attenzione alla possibilità di consentire un utilizzo sovracomunale della struttura; nell'ambito di tale attività potrà:

- curare la preparazione, l'organizzazione e l'allestimento di manifestazioni ed eventi culturali, sia di iniziativa dell'Amministrazione comunale sia di terzi, quali teatro, cinema, commedie, concerti, feste e ricorrenze, spettacoli di danza e spettacoli di vario genere, momenti di intrattenimento e di eventi sportivi ed agonistici e iniziative nel campo del volontariato;

- curare la preparazione, l'organizzazione e l'allestimento di convegni e manifestazioni fieristico-espositive tese alla promozione dei prodotti presentati o dei servizi offerti dai partecipanti, utilizzando aree e spazi propri, oppure acquisiti in locazione od altro, con facoltà di attrezzare le superfici espositive già esistenti o di crearne di nuove, sia che abbiano caratteristiche di stabili costruzioni sia che vengano demolite o smontate al termine delle manifestazioni stesse;

- curare la preparazione, l'organizzazione e l'allestimento di convegni, corsi di formazione residenziali e a distanza, con particolare attenzione ai temi dell'economia, del mondo del lavoro e delle professioni;

- proporre e gestire l'utilizzo della struttura per forme innovative di comunicazione quali le videoconferenze, la registrazione di eventi multimediali e di trasmissioni in diretta;

- occuparsi direttamente o con propria supervisione della gestione e della manutenzione di immobili e di impianti agli immobili medesimi accessori;

- la società potrà anche assumere mandati di agenzia da ditte nazionali ed estere operanti in settori analoghi, affini o complementari al proprio; stipulare atti e contratti necessari per l'esercizio delle attività sociali nonché ricevere prestiti o mutui.

2) La gestione della Farmacia Comunale di Botticino di cui è titolare il Comune di Botticino. In particolare, nell'ambito di tale attività, la Società potrà svolgere le seguenti attività:

- preparazione e vendita al pubblico di medicinali, specialità, prodotti e/o articoli farmaceutici e prodotti e/o articoli parafarmaceutici in genere;

- commercio di sostanze e prodotti chimici, articoli sanitari in genere, articoli e prodotti per l'infanzia, articoli e prodotti per l'igiene e la bellezza della persona, articoli e prodotti per l'alimentazione umana e prodotti commerciali la cui vendita è consentita dalla vigente normativa nei locali della farmacia;

- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all'utenza; la presentazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività della farmacia.

3) La gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente socio affidato tramite contratto di servizio o conferito dall'Ente stesso.

L'acquisto e la vendita di immobili in generale, così come ogni negozio inerente immobili, la loro costruzione, ristrutturazione, manutenzione, gestione e ricostruzione, il riattamento, la lottizzazione, l'urbanizzazione, la valorizzazione di aree nonché ogni altra operazione collegata al settore edilizio ed immobiliare sia direttamente che mediante appalto delle opere a terzi.

I servizi locali concessi in affidamento tramite contratto di servizio sono incedibili a terzi.

4) La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie aventi attinenza con lo scopo sociale, nonché assumere partecipazioni o interessenze in altre società o imprese aventi scopi affini o connessi con il proprio il tutto quale attività occasionale e non prevalente ed allo scopo del miglior conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle leggi vigenti oltreché del Decreto Legislativo 385/93, con esclusione, quindi, di ogni finalità di collocamento o di sollecitazione e raccolta del pubblico risparmio.

La Società potrà inoltre rilasciare garanzie anche reali e fidejussioni nell'interesse proprio e di terzi.

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE SOCIALI - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 5 - Capitale sociale

Il Capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero centesimi).

Possono essere effettuati conferimenti di beni diversi dal denaro, purché suscettibili di valutazione economica.

Addivenendosi ad aumenti del Capitale sociale, le quote di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione ai Soci, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

ARTICOLO 6 - Trasferimento delle partecipazioni - clausola di gradimento e prelazione - prezzo di cessione

1. Il trasferimento della partecipazione a soggetti non Soci è subordinato al preventivo e motivato gradimento dell'Assemblea dei soci che delibera con il voto favorevole di tanti che rappresentino almeno la maggioranza del Capitale sociale.

2. Il trasferimento delle quote è subordinato inoltre al diritto di prelazione da parte degli altri Soci.

3. Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, con i requisiti di cui al comma 1, in tutto o in parte la propria partecipazione ovvero i diritti di opzione sulla partecipazione in caso di aumento di Capitale sociale, dovrà darne notizia agli altri Soci tramite l'Organo amministrativo; quest'ultimo entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dal socio a mezzo raccomandata A/R o pec, la comunicherà a mezzo raccomandata A/R o pec a tutti i soci al loro indirizzo risultante dal registro delle imprese.

I Soci dovranno esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta medesima con lettera raccomandata A/R o pec diretta all'Organo amministrativo che si farà parte diligente per la comunicazione agli interessati e per l'eventuale riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione, in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diverso accordo.

ARTICOLO 7 - Recesso

Hanno diritto di recedere i Soci in tutti i casi previsti dalla legge.

Il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

TITOLO III
ORGANI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 8 - Organi della società

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico.
- c) Il Collegio sindacale, il Sindaco unico o il Revisore legale.

ARTICOLO 9 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo nella sede sociale o altrove, purché nello Stato Italiano. L'Assemblea è convocata ogni volta che l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

L'Assemblea è convocata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telefax e posta elettronica spedita ai Soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il giorno e il luogo per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Il giorno della seconda convocazione sarà diverso da quello indicato per la prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando ad essa, in proprio o per delega, partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare nel rispetto delle disposizioni di legge.

I Comuni Soci saranno rappresentati in Assemblea dai Sindaci o da soggetti da essi designati.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto per ogni euro di quota posseduta.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno con le seguenti scadenze:

- a) entro il 31 dicembre per l'esame dei risultati dell'esercizio corrente, per l'esame e l'approvazione del conte economico previsionale e del piano investimenti, e per stabilire gli indirizzi relativi a tutto ciò che concerne il controllo analogo
- b) entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura

dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio di esercizio. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano, e lo consenta la legge, l'Assemblea può venire convocata dall'Organo amministrativo entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può riunirsi mediante videoconferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione.

La condizione essenziale per la validità dell'Assemblea in videoconferenza è che tutti i partecipanti possano essere identificati, possa esserne constatata la legittimazione ad intervenire e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea, visionando, ricevendo e trasmettendo documenti, il tutto nel rispetto del principio di collegialità, della parità di trattamento dei Soci e della buona fede.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Presidente, in particolare, dovrà poter controllare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

Salvo quanto previsto dai precedenti commi, le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun Socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata, a tutti gli aventi diritto, adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei Soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei Soci.

ARTICOLO 10 - Assemblea

1. L'Assemblea:

- a) approva il bilancio d'esercizio, la suddivisione degli utili, nonché il Conto economico previsionale e il Piano investimenti;
- b) nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico nonché gli altri Amministratori, previa designazione da parte dei Sindaci degli Enti Soci;

- c) nomina i Membri del Collegio sindacale, il Sindaco unico o il Revisore legale;
- d) determina il compenso di Amministratori, Sindaci o Revisore;
- e) delibera le modifiche dello Statuto sociale;
- f) delibera la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei Soci;
- g) nomina i Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dalla legge, dal presente Statuto e dagli Amministratori.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del Capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 21 del presente Statuto.

L'Assemblea, per decisioni in merito alla modifica dello Statuto ed allo scioglimento della Società, delibera con la maggioranza dei due terzi del Capitale sociale.

Le deliberazioni di cui ai punti a) ed h) del presente articolo dovranno essere trasmesse agli Enti Soci entro 30 (trenta) giorni affinché i medesimi possano esercitare i controlli di cui all'art. 113 comma 5 n. 3 del Dlgs. 267/2000.

Restano, inoltre, di competenza dell'Assemblea soci:

a)

La contrazione di debiti a lungo termine, o anche a breve e medio periodo, che non riguardino l'ordinaria gestione della Società, come, a titolo esemplificativo, l'acquisto delle merci;

b)

l'acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, o l'alienazione di beni immobili;

c)

l'acquisizione o l'alienazione di aziende o rami d'azienda;

d) la realizzazione di investimenti che per durata o entità economica complessiva degli stessi comportino un impegno economico e/o finanziario superiori ad anni 3 e/o importo di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero centesimi)

ARTICOLO 11 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico. In casi di loro assenza o impedimento, l'Assemblea provvederà a nominare il proprio Presidente. Il Presidente nomina tra gli intervenuti un Segretario, a meno che il verbale non debba essere redatto da un Notaio a norma di legge.

ARTICOLO 12 - Controllo dei Soci e azione di responsabilità

I Soci hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e sulla qualità della gestione e dell'amministrazione.

I Soci affidanti possono consultare, tramite soggetti di loro fiducia in possesso di idonei requisiti professionali, i libri sociali, i bilanci e i documenti relativi all'amministrazione.

Ciascun Socio può esercitare l'azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c. e fare denuncia al Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2408 c.c.

In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 c.c., ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al Tribunale.

Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità amministrativo-contabile da farsi valere innanzi alla giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti.

ARTICOLO 13 - Controllo analogo

I Soci esercitano i poteri di controllo analogo sui servizi affidati alla Società, come definiti dalla vigente normativa nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.

In particolare al Socio pubblico viene riconosciuto il potere di dettare indirizzi, direttive e prescrizioni circa le modalità e forme di gestione dei servizi affidati, fermo restando il rispetto della gestione economica della Società

L'esercizio dei poteri di controllo analogo da parte di ciascun Ente deve comunque avvenire garantendo l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della conduzione dei servizi affidati e della connessa gestione e l'integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento economico-finanziario.

I Soci esercitano congiuntamente i più ampi poteri di direzione, coordinamento e supervisione sugli Organi ed Organismi societari ed in particolare:

- possono convocare gli Organi societari per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali;
- richiedono periodicamente e comunque almeno una volta l'anno relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico-finanziario;
- esercitano forme di controllo di gestione con le modalità stabilite dai regolamenti interni delle Amministrazioni affidanti.

ARTICOLO 14 - Divieto di istituire Organi diversi da quelli previsti dalle norme in tema di società

È fatto espresso divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme in tema di società.

ARTICOLO 15 - Organo amministrativo

1. L'organo amministrativo delle società è costituito, di norma, da un amministratore unico.

L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

2. I Consiglieri durano in carica per il periodo di tre anni, sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra persone diverse dai Soci, assicurando il rispetto del principio di genere nella misura di almeno un terzo, come previsto dalla legge 120/2011.

3. I componenti dell'Organo amministrativo nominati dall'Assemblea sono revocabili e sostituibili in ogni momento; la decisione deve essere presa con la maggioranza del Capitale sociale con preavviso di tre mesi, senza obbligo di indennità o risarcimento.

4. L'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione, non è prevista la carica di Vicepresidente a meno che la carica non sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o inadempimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

5. Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un Consigliere o dal Presidente del Collegio sindacale o dal Sindaco unico. Di regola la convocazione è fatta a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi d'urgenza.

6. E' facoltà del Sindaco del Comune Socio, o dell'Assessore delegato, convocare eventuali incontri con l'Organo amministrativo, anche al fine di assumere le opportune decisioni in seno all'Assemblea dei soci.

7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito verbale.

8. L'Organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società e quindi per decidere il compimento di qualunque atto di gestione, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto sociale, di competenza dell'Assemblea dei soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli Amministratori.

L'Organo amministrativo delegherà la direzione delle farmacie

a dipendenti della società, collaboratori, amministratori o professionisti esterni che abbiano gli adeguati requisiti imposti dalla normativa di riferimento.

L'Organo amministrativo dovrà relazionare con cadenza trimestrale le Amministrazioni comunali sull'andamento della gestione, attraverso anche la predisposizione di bilanci di verifica periodici. Dovrà predisporre ed approvare il conto economico previsionale e il piano investimenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

10. Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c. e dell'articolo 2391 c.c.

11. Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle leggi vigenti.

12. Gli Amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle Amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

ARTICOLO 16 - Poteri del Presidente del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore unico

All'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione, ed alla persona designata a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento, è attribuita la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio con firma libera nonché l'uso della firma sociale. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo. L'Amministratore unico, o il Presidente, hanno facoltà di promuovere azioni, impugnative o istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi Autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti in giudizio. Hanno altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato da ciò delegato dall'Organo amministrativo.

ARTICOLO 17 - Poteri dell'Amministratore delegato

Qualora al Presidente spettasse solo la rappresentanza della Società, potranno essere attribuite dal Consiglio di amministrazione deleghe di gestione ad un solo Amministratore. Potranno, inoltre, essere attribuite deleghe di gestione anche al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

ARTICOLO 18 - Compensi e rimborsi spese

All'Organo Amministrativo spettano, oltre all'eventuale compenso annuo determinato dall'Assemblea dei soci, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. È fatto divieto di corrispondere gettoni presenza o premi di

risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.
È fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.
E' fatto divieto di corrispondere ai dirigenti, ove nominati, indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

ARTICOLO 19 - Organo di controllo e Revisione legale dei conti

L'Organo di controllo della Società è costituito da un Collegio sindacale, da un Sindaco unico o da un Revisore legale.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 2477 cod. civ., la nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria.

Nei casi di non obbligatorietà per legge di un Organo di controllo, la scelta tra Collegio sindacale, Sindaco unico o Revisore legale è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dei Soci. In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 bis del Codice civile e la normativa vigente in materia di Organi di controllo.

Nei casi di obbligatorietà per legge di un Organo di controllo, la scelta tra Collegio sindacale, Sindaco unico o Revisore legale è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente da decisione dei Soci. Si applica l'art. 2477, commi da 2 a 6. In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili gli articoli da 2397 a 2409 bis c.c. e la normativa vigente in materia di Organi di controllo.

Il Collegio sindacale e il Sindaco unico esercitano il controllo contabile e vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, c. c.

Il Sindaco unico o i componenti del Collegio sindacale devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Il compenso del Sindaco unico, dei componenti del Collegio sindacale o del Revisore legale è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 cod.civ.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei Soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Qualora l'Organo di controllo sia costituito dal Collegio sindacale esso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

I Sindaci, il Sindaco unico e il Revisore legale sono nominati dai Soci e sono rieleggibili. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei Soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci e del Revisore per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo di controllo è stato ricostituito.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla decisione dei Soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano di età.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

TITOLO IV BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 20 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno;
2. L'Organo amministrativo, entro i termini e sotto l'osservanza e le disposizioni di legge e del presente Statuto, provvede alla compilazione del bilancio d'esercizio. Il bilancio d'esercizio sarà comunicato ai Sindaci, Sindaco Unico o Revisore Legale entro 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci alla cui approvazione sarà sottoposto.

Copia del bilancio d'esercizio approvato dall'Organo amministrativo andrà altresì trasmessa a ciascuno dei soci entro 15 (quindici) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci alla cui approvazione sarà sottoposto.

ARTICOLO 21 - Destinazione degli utili

Gli Utili netti di bilancio verranno ripartiti nel seguente modo:

a) 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale sino al raggiungimento del 20% (venti per cento) del Capitale

sociale;

La residua parte degli utili netti di bilancio verrà ripartita a favore dei Soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea presa con il voto favorevole di tanti che rappresentino almeno la maggioranza del Capitale Sociale.

ARTICOLO 22 - Fatturato

È fatta previsione che oltre l'80% del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti pubblici Soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ARTICOLO 23 - Prestiti e finanziamenti

La Società potrà raccogliere presso i Soci mezzi finanziari con obbligo di rimborso, con o senza l'applicazione di interessi, nel rispetto delle disposizioni di legge.

ARTICOLO 24 - Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi per qualunque motivo allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina dei Liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge.

ARTICOLO 25 - Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci, tra i Soci e la Società ovvero tra i Soci e gli Organi sociali od i Liquidatori della Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e per la quale non sia vietato dalla legge, sarà competente il Foro di Brescia.

F.to VALETTI Carlo

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio